



CAPITOLATO SPECIALE

OGGETTO: CESSIONE RIFIUTI PROVENIENTI DA R.D. URBANA DI CARTA E CARTONE (CER 20.01.01 e CER 15.01.01) PREVIA SEPARAZIONE DEGLI IMBALLAGGI CELLULOSICI E LORO CONFERIMENTO A COMIECO GENNAIO 2016/DICEMBRE 2018 PER CONTO DEL COMUNE DI MONZA E DEL COMUNE DI BARLASSINA

ART. 1. OGGETTO DEL SERVIZIO

I Comuni di Monza e di Barlassina eseguono il servizio di gestione rifiuti ed igiene urbana sull'intero territorio comunale e hanno costituito un ufficio unico per la gestione associata e coordinata delle funzioni in materia di affidamento dei servizi e delle forniture necessarie al conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati presso siti di smaltimento, riciclo, riuso o recupero. Per quanto attiene l'avvio a recupero della frazione cellulosica (carta e cartone) intendono operare nell'ambito dell'accordo quadro ANCI-CONAI 2014-2019, in convenzione con la filiera del CONAI: COMIECO, in Opzione 1a). Ciò comporta la cessione al Comieco stesso, della quantità di imballaggi del materiale oggetto dell'asta, che verrà separato dalla piattaforma dell'aggiudicatario.

L'affidamento ha per oggetto, quindi, la compravendita di carta da macero da raccolta congiunta, previa separazione degli imballaggi cellulosici, e loro conferimento a Comieco, in nome e per conto dei Comuni di Monza e di Barlassina.

La preventiva selezione degli imballaggi in carta e cartone, tramite un impianto di selezione che deve essere in grado di garantire una resa di selezione non inferiore al 95%, ha la finalità di conferire a Comieco i soli imballaggi (opzione 1a dell'Allegato Tecnico Comieco), secondo le specifiche corrispondenti alla migliore fascia di qualità previste nell'AT COMIECO (Frazione estranea <1,5% e sommatoria f.m.s. + frazione estranea < 10%). Le quantità di imballaggi cellulosici selezionate saranno attribuite alla convenzione in essere tra i Comuni e COMIECO e i corrispettivi, derivanti dal conferimento degli stessi nell'ambito della convenzione, saranno di proprietà dei Comuni.

Qualora in fase di selezione dei materiali non venisse garantita la 1° fascia di qualità e quindi il riconoscimento del 100% dl corrispettivo da parte di Comieco e la resa di selezione non fosse quanto precedentemente indicata, l'aggiudicatario riconoscerà a proprie spese al Comune produttore del rifiuto il mancato introito.

Si precisa che la raccolta del materiale in oggetto è effettuata:

- a) con il metodo porta a porta (CER 20.01.01);
- b) piattaforma ecologica comunale (CER 20.01.01 e CER 15.01.01).

In ragione dell'inerenza del servizio al rispettivo territorio il presente appalto da luogo alla stipulazione di singoli contratti con l'affidatario da parte di ciascun comune.

ART. 2. CONFERIMENTO DEL RIFIUTO

2.1. I Comuni conferenti provvederanno a propria cura e spese al trasporto del rifiuti oggetto dell'affidamento presso il luogo di consegna, individuato nell'impianto di recupero, indicato in offerta dall'aggiudicatario. Detto luogo non potrà essere mutato senza il previo consenso

dell'Amministrazione dietro motivata richiesta dell'affidatario.

2.2. La piattaforma dovrà essere autorizzata in R3 ed R13 ed autorizzata per ricevere l'intero quantitativo di materiale (incluso il 20% di eventuale incremento).

2.3. Il conferimento avverrà in appositi cassoni scarrabili, minicompattatori e autocompattatori, daily, bilici o comunque mezzi idonei a tale trasporto.

La piattaforma dovrà essere dotata di adeguati spazi di manovra per eventuali mezzi anche autocompattatori di grosse dimensioni (es. autoarticolati di 50 mc) del Comune di Monza e del Comune di Barlassina, ed i tempi di ingresso, conferimento e doppia pesatura non dovranno superare i 30' (trenti minuti) in ogni condizione di esercizio, calcolati dalla consegna della documentazione alla riconsegna del documento con pesata e tara. Il tempo dinanzi indicato potrà essere superato solo nel caso in cui debbano essere eseguite le analisi merceologiche o a fronte di richieste particolari del Comune di Monza e/o del Comune di Barlassina, ad es. per verifiche in contraddittorio del materiale conferito; riprese fotografiche o altri interventi di comunicazione; verifica di dettaglio delle modalità di servizio della piattaforma, etc...).

2.4. Ogni conferimento sarà accompagnato da idoneo documento come previsto dalla normativa vigente in materia di rifiuti ed al momento dell'accesso dovrà essere registrato tramite pesatura.

Il materiale cartaceo potrà essere conferito dal lunedì al venerdì dalla ore 6.30 alle ore 17 e il sabato dalle 6.30 alle 13.00 presso la piattaforma individuata, ove si procederà dopo la pesatura alla separazione degli imballaggi cellulosici come da allegato tecnico Comieco, da cedere ai soggetti indicati da Comieco stesso.

2.5. Salvo diversamente determinato dagli esiti delle analisi di Comieco per verificare il tenore di imballaggi presente nella raccolta congiunta a seguito di convenzionamento tramite opzione 1a), convenzionalmente, come da art. 4 "Modalità e obiettivi di raccolta" dell'Allegato Tecnico Comieco, si assume un tenore di imballaggio per il 2015 pari al 33%, per il 2016 pari al 34% e per il 2017 pari al 35%.

Convenzionalmente si assume, inoltre, una percentuale di frazione estranea fino al 10%.

Per il materiale con percentuale di frazione estranea fino al 10% (intesa come media settimanale di tutti i conferimenti per singolo Comune) il corrispettivo offerto verrà, pertanto, totalmente riconosciuto sulla % del materiale in entrata ceduto (66% per l'anno 2016, 65% per l'anno 2017, etc...).

I Comuni si impegnano ad effettuare campagne di informazione mirate al fine di mantenere costante il livello qualitativo prefissato.

Tramite accordi congiunti o su richiesta di una delle parti potranno essere effettuate analisi a campione al fine di valutare nel tempo la qualità del materiale conferito.

Nel caso dalle predette analisi emergesse superamento della percentuale di frazione estranea del 10%, solo per il quantitativo di rifiuti estraneo eccedente la percentuale del 10% il costo onnicomprensivo di trasporto, trattamento e/o recupero della frazione estranea da corrispondere all'Appaltatore dovrà essere concordato preventivamente tra il Comune e l'Impresa sulla base di un'analisi di mercato dei costi e ricavi. Il costo riconosciuto non potrà in nessun caso essere superiore a € 100/tonn oltre IVA e sarà riconosciuto a decorrere dal 1 giorno del mese di effettuazione delle analisi e fino alla successiva analisi.

Si considerano frazione estranea i rifiuti non cellulosici. Per la classificazione delle tipologie di rifiuto a base cellulosica si rimanda alla Tab. 3 del Documento di Audit e Qualità dell'Allegato Tecnico Comieco. Non si considerano frazione estranea componenti, anche merceologicamente diversi, comunque parte dell'imballaggio all'origine.

L'appaltatore accetta il conferimento di rifiuto umido con una percentuale di umidità massima tollerata pari al 10%. Conferimenti che rispettano tale percentuale non potranno essere oggetto di contestazione né di richieste di adeguamento/revisione dei corrispettivi offerti per il ritiro della carta/cartone oggetto di gara.

In caso di percentuale di umidità sino al 10% il corrispettivo sarà per cui calcolato sul 100% del peso riscontrato in ingresso che non dovrà subire alcuna correzione in diminuzione.

In caso di percentuale di umidità superiore a 10% il corrispettivo sarà calcolato sul 100% sul peso

riscontrato in ingresso, al netto della percentuale stimata di umidità e comunque non superiore al 15%. Il peso rettificato (ossia al netto delle percentuale di umidità) costituirà il peso di riferimento per la fatturazione.

Nel caso di conferimento di un carico di materiale marcatamente umido l'Appaltatore dovrà così procedere:

- accettare con riserva il carico, stoccandolo separatamente;
- annotare sul formulario il calo di peso stimato, espresso in valore percentuale
- comunicare tempestivamente al Comune l'accadimento dando la possibilità a quest'ultimo di prendere visione del materiale umido entro le successive 24 ore, per un eventuale contraddittorio.

2.6. Nel caso in cui la piattaforma sia ubicata oltre i 40 km da Monza sarà onere dell'aggiudicatario riconoscere al Comune di Monza un rimborso spese pari a € 0,60/(t*km) oltre IVA per ogni chilometro eccedente il quarantesimo sul tragitto di andata e per ogni chilometro eccedente il quarantesimo sul tragitto di ritorno in relazione alla quantità (in tonnellate) di materiale conferito arrotondato al primo decimale. La misurazione del tragitto sarà fatta dal Comune di Monza secondo il percorso più breve scelto per giungere dalla sede comunale di Piazza Trento e Trieste alla piattaforma (sarà adottato l'algoritmo del software gratuito "Google Maps" valutando la lunghezza del tragitto per andare all'indirizzo dell'ingresso della piattaforma).

Nel caso in cui la piattaforma sia ubicata oltre i 100 km da Barlassina sarà onere dell'aggiudicatario riconoscere al Comune di Barlassina un rimborso spese pari a € 0,60/(t*km) oltre IVA per ogni chilometro eccedente il centesimo sul tragitto di andata e per ogni chilometro eccedente il quarantesimo sul tragitto di ritorno in relazione alla quantità (in tonnellate) di materiale conferito arrotondato al primo decimale. La misurazione del tragitto sarà fatta dal Comune di Barlassina secondo il percorso più breve scelto per giungere dalla sede comunale di Piazza Cavour alla piattaforma (sarà adottato l'algoritmo del software gratuito "Google Maps" valutando la lunghezza del tragitto per andare all'indirizzo dell'ingresso della piattaforma).

ART.3. CRITERIO DI AFFIDAMENTO

La gara si svolgerà con il criterio del prezzo più alto mediante rialzo percentuale.

La percentuale di incremento offerto dovrà essere espresso sui prezzi indicati dal listino CCIAA di Milano con riferimento alla media tra la voce minima e massima mensili riferite alla voce 530 120.1.01 e comprenderà i costi di trasporto e smaltimento della frazione estranea a carico dell'Appaltatore (ovvero fino al 10%), la separazione preventiva degli imballaggi dalla carta al fine di cedere gli imballaggi a Comieco in nome e per conto dei Comuni di Monza e di Barlassina. Anche qualora il valore riportato nel bollettino della Camera di Commercio di Milano dovesse avere segno negativo, il corrispettivo unitario riconosciuto mensilmente per il materiale non potrà in nessun caso essere inferiore a € 20/tonn.

ART. 4. AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO

4.1. Il quantitativo presunto, non vincolante, del materiale in ingresso (carta congiunta CER 20 01 01 CER 15 01 01) del Comune di Monza è pari a circa 6.700 t/anno, comprensiva della frazione estranea.

Il quantitativo presunto, non vincolante, del materiale in ingresso (carta congiunta CER 20 01 01 CER 15 01 01) del Comune di Barlassina è pari a circa 377 t/anno, comprensiva della frazione estranea.

Ai sensi dell'art. 11, comma 9, del D.lgs. 163/2006 è prevista l'esecuzione anticipata del servizio nelle more della stipula dei rispettivi contratti con il Comune di Monza e con il Comune di Barlassina.

Il presente servizio decorre dalla data di comunicazione di inizio servizio presumibilmente stabilita nel 1 gennaio 2016 e terminerà perentoriamente il 31 dicembre 2018 per un importo complessivo dell'affidamento presunto pari a € 284.495,40 IVA secondo art. 74 comma 7 e 8 D.P.R. 633/72 così suddivisi:

COMUNE DI MONZA - € 269.340,00

COMUNE DI BARLASSINA - € 15.155,40

4.2. Il servizio oggetto del presente affidamento verrà richiesto e reso in relazione alle quantità effettivamente conferite nel corso dell'affidamento e per le quali si renda necessario lo stesso servizio.

4.3. La ditta affidataria è obbligata a ricevere un maggiore ovvero minor quantitativo di quello indicato mantenendo invariate le condizioni dell'affidamento (nel limite del 20%).

4.4. I quantitativi di cui sopra saranno quelli determinati presso l'impianto di destinazione, purchè determinati con doppia pesata (pieno carico e tara). Inoltre è facoltà dell'Ente effettuare verifiche periodiche con l'utilizzo di pesa regolarmente certificate. In tal caso non saranno riconosciute tolleranze superiori a 40 kg. fra la pesa utilizzata dal Comune e la pesa dell'impianto. È fatto obbligo di fornire l'omologazione della pesa dell'impianto di conferimento e le relative risultanze dei controlli periodici.

4.5. Il servizio potrà essere prorogato, alle medesime condizioni, qualora alla scadenza, per qualsiasi motivo, non sia stata conclusa in tempo utile la nuova procedura di gara.

Art. 5. CORRISPETTIVO

5.1. Il corrispettivo dell'affidamento a favore di ciascun Comune per la cessione del materiale cartaceo è stabilito nell'importo risultante dall'applicazione della maggiorazione offerta riferita al valore medio del mese di conferimento calcolato come media dei valori minimi e massimi del mese di conferimento riportati sul bollettino della C.C.I.A.A. alla voce 530) -120 - 1.01. Detta offerta si intende al netto di IVA. Il prezzo corrisposto ai Comuni verrà adeguato mensilmente utilizzando i valori medi della CCIAA del mese di conferimento:

Valore medio mese i (Vi) =
$$\frac{\text{valore massimo mese i CCIAA} + \text{valore minimo mese i CCIAA}}{2}$$

2

Corrispettivo unitario =
$$Vi * [1 + (\% \text{ di rialzo offerta: } 100)]$$

Il corrispettivo mensile sarà calcolato moltiplicando il prezzo come sopra determinato per la quantità mensile conferita in ingresso all'impianto compresa la frazione estranea e al netto degli imballaggi. Il corrispettivo unitario riconosciuto per il materiale non potrà in nessun caso essere inferiore a € 20/tonn anche qualora il valore riportato nel bollettino della Camera di Commercio di Milano dovesse avere segno negativo. L'importo così determinato sarà incrementato dell'eventuale importo per il rimborso spese dovuto dall'acquirente rispettivamente ai Comuni per la maggiore distanza della piattaforma di conferimento come disciplinato all'art. 2.6.

ART. 6. PAGAMENTI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

6.1. La ditta farà pervenire ogni mese alle Amministrazioni comunali, ai fini dell'emissione della

relativa fattura, un prospetto riepilogativo riportante le seguenti indicazioni: ragione sociale, partita IVA, indirizzo legale, indirizzo al quale si vuole ricevere la fattura (se diverso dall'indirizzo della sede legale), n. del formulario, data di conferimento, kg. a destino, quantitativo totale del periodo di riferimento fatturato, aliquota.

Ai sensi della Legge 136/2010 si applica la normativa sulla Tracciabilità dei Flussi Finanziari.

6.2. Il pagamento della fattura avverrà entro 60 giorni dalla data di emissione della stessa.

In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I. , aumentato di sette punti percentuali, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, nr. 231.

Nel caso in cui il ritardo nel pagamento si protragga per oltre 15 (quindi) giorni, i Comuni di Monza e Barlassina potranno sospendere, per tutto il tempo in cui permane l'inadempimento, il conferimento dell'Acquirente e conferite il materiale a soggetto terzo addebitando all'Acquirente ogni maggiore onere sostenuto ovvero ogni minor introito realizzato dai Comuni di Monza e Barlassina. Nel caso in cui il ritardo superi i 45 (quarantacinque) giorni, i Comuni di Monza e Barlassina potranno procedere alla risoluzione del contratto, escutere la cauzione prestata dall'Acquirente per il suo intero importo ed agire per il risarcimento di ogni ulteriore danno dalla stessa subito.

ART. 7. DEPOSITO CAUZIONALE

7.1. A titolo di cauzione definitiva, la ditta affidataria costituisce un deposito cauzionale per ciascun Comune, pari al 10% dell'importo netto presunto contrattuale mediante fideiussione bancaria o assicurativa, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi tutti derivanti dal presente contratto, del risarcimento dei danni eventualmente sofferti dai Comuni di Monza e di Barlassina per fatto e colpa della ditta affidataria, nonché del rimborso delle somme che l'Ente dovesse eventualmente sostenere nel corso dell'affidamento del servizio, per fatto della ditta a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.

7.2. Resta salvo per le Amministrazioni, in ogni caso, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

7.3. L'affidatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui le Amministrazioni avessero dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'affidatario.

La cauzione resterà vincolata fino all'accertamento del completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

ART. 8. NATURA DEL SERVIZIO - ESECUZIONE D'UFFICIO

8.1. Il servizio in oggetto non potrà essere sospeso o abbandonato. L'affidatario è obbligato a garantire il servizio a sua cura e senza aggravio di ulteriori spese anche in caso di indisponibilità dell'impianto finale alla ricezione dei rifiuti, non funzionamento dell'impianto a causa di manutenzioni, guasti, ect.. In caso di arbitrario abbandono o sospensione, gli Enti comunali potranno sostituirsi all'affidatario per l'esecuzione d'ufficio, addebitando gli oneri relativi alla ditta affidataria, salvo il risarcimento del maggior danno.

8.2. Nel caso di sospensioni dell'attività che dovessero protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e consecutivi, l'impresa appaltatrice, pena risoluzione del contratto, potrà richiedere ai Comuni la modifica dell'impianto di conferimento rispetto a quello indicato in sede di gara. L'impianto sostitutivo dovrà rispondere alle medesime caratteristiche e potrà:

- essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta ai Comuni indicando il periodo di utilizzo e allegando copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo;

- non essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta ai Comuni indicando il periodo di utilizzo non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo stesso, anche una convenzione debitamente sottoscritta tra l'impresa appaltatrice ed il proprietario/gestore dell'impianto alternativo dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'impresa appaltatrice di avvalersi di tale impianto.

La sostituzione dell'impianto deve sempre essere autorizzata dal Comune e non deve comportare oneri aggiuntivi né modifiche del soggetto che emetterà le fatture relative ai servizi resi. Qualora l'impianto sostitutivo fosse ubicato ad una distanza superiore ai 40 km dal Comune di Monza o superiore ai 100 km dal Comune di Barlassina, verranno addebitati all'Appaltatore i maggiori oneri di trasporto pari a 0,60 Euro /ton * km., calcolati per la sola andata.

8.3. Con l'eccezione di quanto indicato nel precedente comma, qualsiasi sospensione o cessazione delle prestazioni che non sia stata preventivamente concordata ed accettata dal Comune, comporta a carico dell'impresa appaltatrice il risarcimento del danno arrecato nonché l'applicazione delle penali.

8.4. Qualora la sospensione del servizio da svolgersi presso impianti di proprietà/gestiti della/dalla impresa appaltatrice si protraesse per oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, qualunque ne sia la causa, è facoltà del Comune risolvere il contratto, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni o rivendicare diritti di sorta, né a titolo di risarcimento danni.

8.5. In ogni caso, verificandosi deficienza od abuso nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove l'affidatario, regolarmente diffidato, non ottemperi agli ordini ricevuti e nei tempi indicati, ciascuna Amministrazione avrà la facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese dell'affidatario, i servizi necessari per il regolare andamento del servizio, oltre ad applicare le previste penalità.

ART. 9. GESTIONE DEL SERVIZIO

9.1. Il servizio dovrà essere svolto dall'impresa affidataria con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, attrezzi e macchine, mediante organizzazione a proprio rischio ed a proprie spese.

9.2. L'affidatario si impegna ad osservare e ad applicare integralmente al proprio personale tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro applicabile e negli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il servizio.

9.3 L'Amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 299 e ss del DPR 207/2010. Il nominativo del direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

9.4 L'appaltatore dovrà comunicare le informazioni, i dati e i valori utili alla stesura del Piano Economico Finanziario dei Comuni (per esempio, l'incidenza del costo del proprio personale sul corrispettivo aggiudicato) e dichiarazione trimestrale che attesti, rispetto alle quantità conferite in ingresso al proprio impianto da entrambi i Comuni, le quantità di rifiuti effettivamente avviate al recupero.

ART. 10. DANNI A TERZI - ASSICURAZIONI

10.1. Compete all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'appaltatore sarà, comunque, sempre

considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Comune di Monza e il Comune di Barlassina e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.

10.2. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà depositare, prima della stipula del contratto o del verbale di consegna anticipata, apposita polizza assicurativa RCT - RCO a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno Euro 3.000.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per danni a persone, animali e cose. La polizza dovrà avere la durata dell'affidamento.

10.3. L'Appaltatore dovrà fornire al Comune di Monza e al Comune di Barlassina copia della polizza assicurativa stipulata del rischio di responsabilità civile.

10.4. In alternativa alla stipulazione della polizza come sopra riportato, l'appaltatore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attivata, avente le stesse caratteristiche sopra indicate. In tal caso si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Monza e del Comune di Barlassina per tutta la durata dell'affidamento.

ART. 11. COOPERAZIONE

Il personale dipendente dell'impresa affidataria provvederà a segnalare al Comune di Monza e al Comune di Barlassina quelle circostanze e fatti che, rilevate dall'espletamento del proprio compito, possano impedire o pregiudicare il regolare adempimento del servizio.

ART. 12. PENALITÀ

12.1. In caso di parziale o totale inadempimento degli obblighi contrattuali assunti, ferma restando la facoltà del Comune di Monza e/o del Comune di Barlassina di risoluzione del contratto ove ne ricorrano i presupposti, l'affidatario, oltre all'obbligo di ovviare, in un termine pagamento degli eventuali maggiori danni subiti dal Comune di Monza e/o dal Comune di Barlassina, è tenuto al pagamento di una penalità dell'importo variabile a discrezione del Responsabile del Procedimento da € 150,00 a € 3.000,00 a seconda della tipologia del servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento.

12.2. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

12.3. L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'impresa affidataria avrà la facoltà di presentare controdeduzione entro 5 giorni dalla notifica della contestazione.

12.4. L'ammontare della penalità sarà aggiunto alla somma della fattura successiva in scadenza.

ART. 13. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto si intenderà risolto a norma dell'art. 1456 del C.C., nei casi sottoelencati:

- a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Comune, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso;
- b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore o disciplinate dall'art. 8.2;
- d) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto;
- e) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva

autorizzazione da parte del Comune;

f) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

g) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Comune agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.

ART. 13 BIS CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

E' prevista la risoluzione del contratto in corso nel caso in cui i parametri delle convenzioni Consip S.p.A. (art. 26, c. 1. Della L.n. 488/1999) successivamente intervenute, risultino migliorativi rispetto a quelli contenuti nell'affidamento originario e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche (art. 1 D.L. n. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012).

ART. 14. CESSIONE E SUBAPPALTO

Il subappalto del servizio è consentito nei limiti ed alle condizioni stabilite dall'art. 118 del D. Lgs. 163/2006. Al di fuori di tali limiti, è fatto divieto all'affidatario di cedere, in tutto o in parte, il servizio assunto sotto pena di risoluzione del contratto e refusione dei danni.

ART. 15. RISERVATEZZA

Le parti si impegnano reciprocamente a mantenere segrete e confidenziali le informazioni riguardanti l'altra parte di cui vengano comunque a conoscenza nel corso del rapporto, e si impegnano ad utilizzarle esclusivamente ai fini dell'esecuzione del contratto e dell'adempimento di obblighi di legge, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

ART. 16. NORMATIVA APPLICABILE

16.1. Per quanto non previsto dal presente Capitolato, saranno applicabili le disposizioni di legge disciplinanti la materia, con particolare riguardo al D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e per la propria competenza, alla Legge Regionale n. 26/2003 e relative modifiche ed integrazioni e al D. Lgs. n. 163/2006.

16.2. L'affidatario avrà inoltre l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti le disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore o che potrebbero venire emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali e specificatamente quelle riguardanti l'igiene e comunque correlate al servizio oggetto dell'affidamento.

16.3. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e dell'art. 26, c. 3-bis del D.lgs. 81/08 il presente appalto di servizio è escluso dall'obbligo di elaborazione del DUVRI poichè non è prevista l'esecuzione all'interno della stazione appaltante bensì le prestazioni di cui al presente capitolato vengono svolte presso la piattaforma di ricezione dell'aggiudicataria.

ART. 17. CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del servizio, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di un accordo bonario, sono devolute al Foro competente di Monza ed è esclusa la competenza arbitrale.

ART. 18. SPESE

Sono a carico dell'affidatario le spese per tasse relative alla stipulazione e registrazione del contratto.

ART. 19. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Valentina Guelpa, Responsabile del Servizio Ecologia del Comune di Monza.

La Responsabile del Procedimento

Valentina Guelpa

Il Dirigente del Settore

Carlo Maria Nizzola